



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza

COPIA

**Area Finanziaria
Ufficio: RAGIONERIA-TRIBUTI**

DETERMINAZIONE N. 352 del 20-07-2021

**Oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER
L'ANNO 2021 PARTE STABILE (CCNL 21 MAGGIO 2018)**

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 08.01.2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di "Posizione Organizzativa" con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto;

Richiamati:

- gli atti di programmazione ed in particolare il "Documento Unico di Programmazione – DUP 2021/2023", nonché il bilancio di previsione 2021/2023 approvati con delibera di C.C. n. 2 e n. 7 del 15.02.2021, nei quali sono contenuti gli indirizzi ed i programmi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire nell'arco del triennio;
- la deliberazione di G.C. n. 16 del 01.03.2021, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023. Assegnazione risorse finanziarie" e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle

disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal revisore dei conti;
 - B. RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;
- in particolare, il comma 7, dell'art. 67 del contratto prevede espressamente che “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente, in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene il sistema delle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione a tali soggetti prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in materia di limiti della spesa del personale;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio anche per l'anno 2021;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei

Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2020;
- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del **Fondo risorse decentrate stabili per l'anno 2021**, nel rispetto delle norme sopracitate;

Dato atto che l'importo unico consolidato anno 2017, determinato ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 2016/2018 e comprensivo delle risorse di cui all'art. 32 c. 7 del CCNL 22.01.2004, è rideterminato in € 69.983,38;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2020 non sono avvenute nuove cessazioni di personale ai fini dell'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione individuale d'anzianità ed assegni ad personam, per cui rimane confermato l'importo di € 1.896,34;
- che l'ammontare degli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, rimangono confermate in complessive € 3.887,07;
- è stato applicato l'incremento ex art. 67, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 21/05/2018 (€ 83,20 x n. dipendenti al 31/12/2015) pari ad € 2.745,60;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione provvisoria del fondo risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 78.512,39** come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2021", allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2021 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storizzate	49.547,48
Indennità di comparto	14.382,00

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo vigente);

Visto il bilancio per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di procedere alla costituzione, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, del **Fondo delle risorse decentrate stabili per l'anno 2021**, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per un **importo complessivo di 78.512,39**, (di cui € 71.879,72 soggette al limite di spesa anno 2016), come da **Allegato A**) alla presente determinazione;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.Lgs. 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
4. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2021, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
5. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021/2023, esercizio 2021, afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
6. Di attestare che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021-2023, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2021;
7. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 4, del CCNL 21/5/2018;
8. Di dare atto che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
10. di accertare che:
 - salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa

- vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08/2000, è esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile dell'Area

F.to Pertile Luisa Lorena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 20-07-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to Pertile Luisa Lorena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI ROSSANO VENETO li
20-07-2021

L' INCARICATO

F.to

FONDO RISORSE DECENTRATE 2021**RISORSE STABILI**

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
art. 67, comma 1	Unico importo consolidato anno 2017 - comprensivo 0,20% m.s. 2001	69.983,38 €
art. 67, comma 2, lett. a)	Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015	2.745,60 €
art. 67, comma 2, lett. b)	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	3.887,07 €
art. 67, comma 2, lett. c)	Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato	1.896,34 €
art. 67, comma 2, lett. d)	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001	0,00 €
art. 67, comma 2, lett. e)	Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni	0,00 €
art. 67, comma 2, lett. g)	Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario	0,00 €
art. 67, comma 2, lett. h)	Risorse stanziare dagli enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche	0,00 €
art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 75/2017	Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, derivante dalla riduzione del limite di spesa per il lavoro flessibile	0,00 €
EVENTUALI DECURTAZIONI (recupero somme erogate in eccedenza a valere su fondi di anni precedenti, oneri trattamento accessorio personale trasferito in altro Ente, ecc.)		0,00 €
TOTALE PARTE STABILE		78.512,39 €
<i>Di cui soggetti a limite 2016</i>		<i>71.879,72 €</i>